SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 743)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 febbraio 1980
(V. *Stampato n.* **1214**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

e dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 febbraio 1980

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, l'ultimo comma è soppresso.

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

Art. 1-*bis*.

Alla tabella *A* annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera *G*) « Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti diversi da quelli bianchi », dopo il numero 4 è aggiunto il seguente:

« 5) destinati al funzionamento degli aeromobili allorchè adibiti a lavori agricoli, nell'interesse di imprese agricole singole o comunque associate, nei quantitativi e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione finanziaria ».

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Il termine del 31 dicembre 1979, previsto dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 53, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1980, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie.

Sono soggette all'aliquota IVA del 3 per cento:

1) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate dalle imprese costruttrici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nonchè le prestazioni di servizi rese in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;

2) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, nonchè quelle relative agli impianti di produzione ed alle reti di distribuzione calore-energia;

3) le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati e delle opere di cui ai numeri 1 e 2;

4) le cessioni delle opere di cui al numero 2, effettuate dalle imprese costruttrici.

Le disposizioni del comma precedente, limitatamente alle operazioni indicate al numero 1, hanno effetto dal 1° gennaio 1980 ».

All'articolo 14, nel primo comma, le parole: 18 dicembre 1979 *sono sostituite dalle seguenti*: 21 dicembre 1979; *nel secondo comma, le parole*: tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 1979 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 1979 *sono sostituite dalle seguenti*: tra il 1° ottobre ed il 15 dicembre 1979 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 21 dicembre 1979.

L'articolo 15 è soppresso.

All'articolo 16, nel primo comma, le parole: litri dieci *e*: litri cinquanta *sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti*: litri trenta *e*: litri centocinquanta.

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 30 dicembre 1979, numero 660, sostituiscono quelle contenute negli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di questo ultimo.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni fiscali contenute nel decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, e nel decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, nonchè nell'ultimo comma dell'articolo 1 e nell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660.

Art. 3.

Nel primo e nel settimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nel primo comma dell'articolo 32 e nell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole « trecentosessanta milioni » sono sostituite con le parole « quattrocentottanta milioni ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1980.

Per l'anno 1980 si considerano minori le imprese che nell'anno 1979 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a quattrocentottanta milioni, sempre che l'anno 1980 non sia compreso nel triennio di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 4.

Nell'ultimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 12 della legge 13 aprile 1977, nu-

mero 114, le parole « L. 20.000 » sono sostituite con le seguenti: « L. 50.000 ».

La disposizione di cui al comma precedente si applica ai compensi corrisposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La modificazione apportata all'articolo 10, n. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, numero 24, con il nuovo testo dell'articolo 10, n. 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, numero 687.

La disposizione del comma precedente non dà luogo a rimborso di imposte pagate nè a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni relative ai servizi postali prevista dall'articolo 10, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concerne esclusivamente le prestazioni rese dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'espletamento del servizio postale ovvero da imprese assuntrici del servizio stesso in regime di concessione limitatamente al corrispettivo che, sotto forma di valore postale, compete alla detta Amministrazione.

I soggetti che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno effettuato versamenti di imposta sul valore aggiunto relativa a prestazioni di trasporto di effetti postali rese all'Amministrazione delle

poste e delle telecomunicazioni senza avere ottenuto in via di rivalsa il relativo ammontare, possono recuperare il tributo versato mediante l'adozione della procedura prevista dall'articolo 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per le prestazioni di cui sopra effettuate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, non si fa luogo alla regolarizzazione delle relative operazioni e alla irrogazione di sanzioni.

Art. 7.

Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili ».

Art. 8.

L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 19-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, la contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto ».

Art. 9.

Le cooperative costituite tra produttori agricoli e ittici e relativi consorzi che, per

gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978, non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarle entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che per le operazioni di cui alla lettera *b*) del citato articolo 34 siano stati a suo tempo regolarmente osservati gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.

Art. 10.

Agli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, non si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli da 41 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le infrazioni commesse fino al 31 dicembre 1979.

Le disposizioni del comma precedente non danno luogo a rimborso di imposte pagate nè a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

In ogni caso gli effetti di decisioni delle Commissioni tributarie o di sentenze, divenute definitive o passate in giudicato, restano impregiudicati.

Art. 11.

Nella lettera *c*) dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola « seimila » è sostituita dalla parole « ottomila ».

Art. 12.

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-

zioni, alla voce 77, dopo la parola « aggiunte », sono inserite le seguenti: « case rurali ».

Art. 13.

La ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è esente dall'imposta di bollo.

Art. 14.

L'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457, deve intendersi nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano agli interventi di recupero, definiti dall'articolo 31, con esclusione di quelli di cui alla lettera *a)* di quest'ultimo articolo, anche se realizzati in assenza o all'esterno delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della legge stessa.

Non si fa luogo al rimborso di imposte pagate nè a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

L'articolo 18 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio stabilito, per i periodi d'imposta 1980, 1981 e 1982, in lire 200 per ogni franco svizzero.

Per i redditi di cui al comma precedente il debito d'imposta è assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane, dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui al comma

precedente; dai soggetti che producono anche redditi in lire italiane l'ulteriore debito d'imposta è assolto in lire.

Per i periodi d'imposta successivi al 1982 il tasso di cambio è stabilito entro il 31 dicembre 1982, per il triennio successivo, e così di triennio in triennio, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, tenendo conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1980, relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1981.

L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia può essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 355 del 31 dicembre 1979.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti in materia tributaria al fine di assicurare la continuità di applicazione dell'imposizione fiscale su alcuni prodotti petroliferi prevista dal citato decreto n. 574; di prorogare il termine di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di IVA e di imposte di registro ed ipotecarie relativamente ai settori alimentare, tessile, edilizio, agricolo e della pesca nelle acque interne, al fine di evitare le negative ripercussioni che altrimenti si verificherebbero negli stessi settori; di differire l'operatività delle disposizioni relative alle modalità di applicazione dell'IVA nei confronti dei soggetti che esercitano più attività; di modificare alcune disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per adeguarle alle nuove procedure automatizzate che consentono di migliorare i tempi tecnici per l'esecuzione dei rimborsi stessi; di disciplinare la tempestività dei versamenti relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi e alle ritenute d'acconto da effettuarsi dai sostituti d'imposta, che non è stato possibile eseguire entro il 30 novembre 1979 a causa del mancato funzionamento delle aziende di credito e delle esattorie preposte alla riscossione di detti tributi; di emanare disposizioni che consentano di conoscere i consumi di gasolio per riscaldamento usato negli edifici; di stabilire limitazioni alle provviste di gasolio degli autoveicoli in uscita dal territorio doganale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, benzina e petrolio diverso da quello lampante, da lire 41.212 a lire 47.320 per quintale;

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

oli da gas, da lire 15.000 a lire 18.000 per quintale;

oli lubrificanti bianchi, da lire 15.700 a lire 20.000 per quintale;

oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, da lire 15.000 a lire 18.000 per quintale;

estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da lire 15.000 a lire 18.000 per quintale.

L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti, è sospesa con effetto dal 1° gennaio 1980. Dalla data da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto non possono essere più venduti buoni benzina per turisti.

L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *F*), punto 2), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, convertito nella legge 1° agosto 1977, n. 492, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi previsti, è soppressa.

Per gli usi indicati nella predetta lettera *F*), punto 2), si applica l'aliquota prevista dal precedente punto 1) della stessa lettera *F*) ed il relativo trattamento fiscale.

L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *G*), punto 1), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo di motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonchè per la revisione dei motori di aviazione, è soppressa.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, per il prodotto denominato *jet fuel* JP/4 destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 4.121,20 a lire 4.732 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e per uso combustione sono aumentate rispettivamente da lire 35.126 a lire 37.640 per quintale, e da lire 2.000 a lire 2.450 per quintale.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 1-*bis*.

Alla tabella *A* annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

L'imposta di consumo e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane sono aumentate, rispettivamente, da lire 107,13 a lire 122,45 per metro cubo e da lire 30 a lire 36,5 per metro cubo.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono riservati allo Stato.

Art. 3.

Le vaseline gregge ed i residui paraffinosi greggi provenienti, le une e gli altri, dalla distillazione di oli greggi di petrolio paraffinosi ed aventi colore naturale superiore a 8, secondo il metodo ASTM D 1500, agli effetti della imposta di fabbricazione, sono assoggettati allo stesso trattamento fiscale previsto per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, quando sono destinati all'uso di combustione.

È soppressa la lettera *N*) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

Per l'etere metilterbutilico assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine con l'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, si applica il regime dei cali previsto per i gas di petrolio liquefatti.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del presente decreto sostituiscono quelle contenute negli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni fiscali contenute nel decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

alla lettera *G*) « Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti diversi da quelli bianchi », dopo il numero 4 è aggiunto il seguente:

« 5) destinati al funzionamento degli aeromobili allorchè adibiti a lavori agricoli, nell'interesse di imprese agricole singole o comunque associate, nei quantitativi e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione finanziaria ».

Art. 2.

Soppresso.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 5.

Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento ed al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1980.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni ed alle importazioni di uova di pollame in guscio, fresche o conservate, intere, sgusciate o congelate contenute in lattine.

Art. 6.

Il termine del 31 dicembre 1979, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 53, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1980, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie.

I termini del 31 dicembre 1979 e del 31 dicembre 1980 previsti dallo stesso articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 53, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1980 e al 31 dicembre 1981, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Art. 7.

La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

« Il termine del 31 dicembre 1979, previsto dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 53, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1980, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie.

Sono soggette all'aliquota IVA del 3 per cento:

1) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate dalle imprese costruttrici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nonchè le prestazioni di servizi rese in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;

2) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè quelle relative agli impianti di produzione ed alle reti di distribuzione calore-energia;

3) le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati e delle opere di cui ai numeri 1 e 2;

4) le cessioni delle opere di cui al numero 2, effettuate dalle imprese costruttrici.

Le disposizioni del comma precedente, limitatamente alle operazioni indicate al numero 1, hanno effetto dal 1° gennaio 1980 ».

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne, si applica fino al 31 dicembre 1980.

Art. 8.

La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti, si applica fino al 31 dicembre 1980.

Art. 9.

Le modificazioni apportate con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno effetto dal 1° gennaio 1981.

L'opzione prevista nel secondo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente fino al 31 gennaio 1979, può essere esercitata, con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980, mediante comunicazione scritta all'ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 1979.

Art. 10.

I commi secondo e terzo dell'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte provvedono, per ciascun comune del distretto e per ciascun periodo d'imposta, mediante la formazione di liste, sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Le liste di rimborso contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso inviate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo articolo 44-*bis*. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostiuisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

nonchè l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono i nomi degli aventi diritto nello stesso ordine in cui sono riportati nelle liste inviate dagli uffici e, per ciascuno di essi, le generalità ed il domicilio fiscale; nonchè l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi; il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.

Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.

Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'articolo 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento ».

Art. 11.

All'articolo 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma le parole « includendo nel » sono sostituite con le parole « escludendo dal ».

Nel quarto comma la parola « terzo » è sostituita con la parola « quarto ».

Il quinto comma è abrogato.

Art. 12.

Nel primo comma dell'articolo 5 della legge 31 maggio 1977, n. 247, le parole « da cui gli ordinativi sono estinguibili » sono sostituite con le parole « di emissione degli ordinativi ».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 13.

Le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11 e 12 si applicano alle procedure dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata per le dichiarazioni presentate a decorrere dall'anno 1979.

Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 si applicano anche alle procedure dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta relativa alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate negli anni anteriori al 1979 allorquando gli ordinativi diretti collettivi di pagamento sono emessi dopo l'inizio del primo semestre solare successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11 e 12 si applicano altresì per l'esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta relativa alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate anteriormente all'anno 1979 non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto per mancanza di dati occorrenti per l'applicazione delle procedure automatizzate.

Art. 14.

I versamenti dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi dovuti dalle persone fisiche per l'anno 1979 che avrebbero dovuto essere eseguiti mediante delega alle aziende di credito entro il 30 novembre 1979 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 1979. Sono altresì considerati tempestivi i versamenti effettuati entro quest'ultima data relativi all'acconto dell'imposta locale sui redditi dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599.

I versamenti relativi alla imposta sul reddito delle persone giuridiche e alla imposta locale sui redditi dovuti dai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nonchè quelli delle ritenute alla fonte che dovevano essere eseguiti in esattoria tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 1979, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 1979, anche mediante conto corrente postale ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 15.

In ogni edificio l'amministratore, il gestore del servizio ed ove questi manchino, gli utenti degli impianti di riscaldamento sono tenuti ad annotare in un apposito registro le quantità di gasolio per uso riscaldamento acquistate dal 1° gennaio 1980. Gli stessi soggetti sono tenuti

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

I versamenti dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi dovuti dalle persone fisiche per l'anno 1979 che avrebbero dovuto essere eseguiti mediante delega alle aziende di credito entro il 30 novembre 1979 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 21 dicembre 1979. Sono altresì considerati tempestivi i versamenti effettuati entro quest'ultima data relativi all'acconto dell'imposta locale sui redditi dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599.

I versamenti relativi alla imposta sul reddito delle persone giuridiche e alla imposta locale sui redditi dovuti dai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nonchè quelli delle ritenute alla fonte che dovevano essere eseguiti in esattoria tra il 1° ottobre ed il 15 dicembre 1979 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 21 dicembre 1979, anche mediante conto corrente postale ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 15.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

a conservare per almeno tre anni i documenti relativi agli acquisti di gasolio ed hanno altresì l'onere, qualora non abbiano conservato i documenti degli acquisti di gasolio fatti dal 1° aprile al 31 dicembre 1979, di richiederne copia al fornitore.

Le annotazioni nel registro indicato nel precedente comma possono essere effettuate a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Gli automezzi azionati da motori diesel in uscita dal territorio doganale non possono essere provvisti di un quantitativo di gasolio superiore a litri dieci per gli autoveicoli adibiti a trasporto di persone o a trasporto misto e di litri cinquanta per quelli adibiti a trasporto di merci e per gli autobus.

All'atto dell'uscita dal territorio doganale il conducente deve dichiarare se la provvista di gasolio contenuta nel serbatoio dell'automezzo eccede la quantità indicata al comma precedente.

Il conducente che esporta quale provvista dell'automezzo un quantitativo di gasolio superiore a quello indicato nel primo comma è punito con la pena pecuniaria di lire 1.000 per ogni litro eccedente tale quantità.

Il conducente che non dichiara che la provvista di gasolio contenuta nel serbatoio eccede le quantità indicate al primo comma o dichiara una eccedenza di provvista inferiore a quella effettivamente detenuta è punito con la pena pecuniaria da lire duecentocinquantamila a lire cinquecentomila. Si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo quanto disposto nei commi successivi.

Coloro che incorrono nelle infrazioni previste dal presente articolo sono ammessi a pagare, immediatamente, all'accertatore, una somma pari ad un quarto della pena pecuniaria massima prevista dal comma precedente, oltre al pagamento della pena pecuniaria di lire 1.000 per ogni litro di gasolio eccedente i limiti consentiti.

In sostituzione del pagamento della somma suindicata i trasgressori possono presentare apposita fidejussione rilasciata da un ente a ciò autorizzato, che garantisca il pagamento di quanto dovuto per la violazione commessa e le spese conseguenti al giudizio che gli interessati possono proporre.

In mancanza dell'immediato versamento delle somme a norma del quinto comma o della presentazione della garanzia di cui al precedente comma, l'autoveicolo con il quale è stata commessa la violazione, viene trattenuto a disposizione dell'ente cui appartiene l'accertatore fino al pagamento delle somme stesse ovvero fino alla prestazione della fidejussione.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Art. 16.

Gli automezzi azionati da motori diesel in uscita dal territorio doganale non possono essere provvisti di un quantitativo di gasolio superiore a litri trenta per gli autoveicoli adibiti a trasporto di persone o a trasporto misto e di litri centocinquanta per quelli adibiti a trasporto di merci e per gli autobus.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

L'eventuale spesa d'intervento, rimozione e custodia sono a carico, in solido, del conducente e del proprietario dell'autoveicolo.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979.

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — BISAGLIA
ANDREATTA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Identico.

Art. 17.

Identico.